



Deliberazione del Commissario

N. 455 del 27/04/2020

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELIBERAZIONE N. 1108 DEL 19/12/2018 AVENTE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' EXTRAISTITUZIONALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA".

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE:

(UOC) GESTIONE RISORSE UMANE, PERSONALE UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

PER CONOSCENZA:

CAD BARRACCHIA
DIPARTIMENTO DIREZIONE MEDICA
OSPEDALIERA
DIRETTORI BT
DIREZIONE AZIENDALE DIREZIONE
AMMINISTRATIVA
RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA E DELLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
UFFICIO COMUNICAZIONE ESTERNA E STAMPA
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
(UOC) DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI
OSPEDALE
(UOC) PROVVEDITORATO, ECONOMATO E
GESTIONE DELLA LOGISTICA
(UOC) SERVIZIO DI FARMACIA - BTR
(UOC) SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
AZIENDALE - BTR
(UOS) GESTIONE CLIENTI
(UOS) SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA - BTR
(UOS) UFFICIO LEGALE
(USD) SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA -
BTR
(UOC) CONTABILITA' E BILANCIO

CAD BEGNINI
DIRETTORI BR
DIREZIONE AZIENDALE COMMISSARIO
DIREZIONE AZIENDALE DIREZIONE SANITARIA
SERVIZIO PER LE PROFESSIONI SANITARIE
UFFICIO COMUNICAZIONE INTERNA
(UOC) CONTROLLO DI GESTIONE
(UOC) MIGLIORAMENTO QUALITA' E
ADEMPIMENTI LEGGE 22/2002
(UOC) SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI
(UOC) SERVIZIO PER LO SVILUPPO DELLA
PROFESSIONALITA' E L'INNOVAZIONE
(UOS) ECONOMATO E GESTIONE DELLA
LOGISTICA
(UOS) SERVIZIO GESTIONI E PATRIMONIO - BT
(UOS) SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
(UOS) UNITA' RICERCA CLINICA - BT
(UOC) AFFARI GENERALI

ESECUTIVA ai sensi di Legge
dal 27/04/2020

PUBBLICATA, a norma di Legge, a decorrere
dal 27/04/2020

TRASMESSA al Collegio Sindacale il 27/04/2020

Il Direttore (UOC) Affari Generali

F.to Spallino

Il Direttore (UOC) Affari Generali

F.to Spallino

Il Direttore (UOC) Affari Generali

F.to Spallino

**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA**

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Pag. 1.

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO NR. 455 DEL 27 APR. 2020

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELIBERAZIONE N. 1108 DEL 19/12/2018 AVENTE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' EXTRAISTITUZIONALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA".

Il sottoscritto Commissario,


Premesso che con deliberazione n. 1108 del 19.12.2018 e s.m. e. i, si è approvato il nuovo regolamento di disciplina delle attività extraistituzionali del personale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona;

Dato atto che:

- l'art. 119 del nuovo CCNL dell'Area Sanità del 19/12/2019 prevede quanto segue:

"1. Non rientrano fra le attività libero professionali disciplinate dal presente contratto, ancorchè possano comportare la corresponsione di emolumenti ed indennità, le seguenti attività:

- a) partecipazione ai corsi di formazione, corsi di laurea, master e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
- b) collaborazioni a riviste e periodi scientifici e professionali;
- c) partecipazione a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri (ad es. commissione medica di verifica dello stato di invalidità civile e di handicap);
- d) relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
- e) partecipazione ai comitati scientifici;
- f) partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali;
- g) attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni;
- h) attività professionale resa in qualità di ctu presso i tribunali.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Pag. 2.

2. Le attività e gli incarichi di cui al comma 1, ancorchè a carattere non gratuito, possono essere svolte previa autorizzazione da parte dell'Azienda o Ente, ove necessaria, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, che dovrà valutare se, in ragione della continuità o della gravosità dell'impegno richiesto nonché della sussistenza di un conflitto d'interesse non siano incompatibili con l'attività e gli impegni istituzionali.
3. Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti norme di legge, nessun compenso è dovuto per le attività del comma 1 qualora le stesse debbano essere svolte per ragioni istituzionali in quanto strettamente connesse all'incarico conferito. In tal caso vale il principio dell'onnicomprendività e di tali funzioni si dovrà tener conto nella determinazione della retribuzione di posizione o di risultato";

Considerato che si rende pertanto necessario apportare delle modifiche ed integrazioni agli artt. 4 e 5 del regolamento di cui alla deliberazione n. 1108 del 19/12/2018 e s.m.e i. che disciplina le attività extraistituzionali del personale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, anche alla luce del CCNL intervenuto per l'Area Sanità in data 19/12/2019;

Vista altresì la deliberazione n. 533 del 23/05/2019, relativa ad: "Approvazione procedura per l'effettuazione di consulenze tecniche d'ufficio (CTU), perizie affidate dall'Autorità giudiziaria, consulenze tecniche di parte (CTP), consulenze e perizie in qualità di ausiliari di CTU e CTP e perizie e consulenze stragiudiziali richieste a dirigenti medici e del ruolo sanitario dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona da soggetti terzi diversi dall'AOU";

Su proposta del Direttore dell'UOC Gestione Risorse Umane, Personale Universitario in Convenzione e Rapporti con l'Università;

Acquisito agli atti il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo nonché dal Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

per i motivi in premessa indicati e che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo:

- 1) di modificare ed integrare gli artt. 4 e 5 del regolamento che disciplina le attività extraistituzionali del personale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, di cui alla deliberazione n. 1108 del 19/12/2018 e s.m. e i., nel testo allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA**

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Pag. 3.

2) di stabilire che, a decorrere dall'adozione del presente provvedimento, vengono a cessare gli effetti della deliberazione n. 533 del 23/05/2019, relativa ad: "Approvazione procedura per l'effettuazione di consulenze tecniche d'ufficio (CTU), perizie affidate dall'Autorità giudiziaria, consulenze tecniche di parte (CTP), consulenze e perizie in qualità di ausiliari di CTU e CTP e perizie e consulenze stragiudiziali richieste a dirigenti medici e del ruolo sanitario dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona da soggetti terzi diversi dall'AOUT".

Verona, **27 APR. 2020**

IL COMMISSARIO
Dott. Francesco Cobello




Articolo 4

Attività compatibili non soggette a richiesta di autorizzazione, ma a preventiva comunicazione

1. Gli incarichi e le attività extra-lavorative di cui ai successivi punti, non sono soggetti a preventiva richiesta di autorizzazione, ma debbono essere sempre preventivamente comunicati (30 giorni prima) in forma scritta all'UOC Gestione Risorse Umane, Personale Universitario in Convenzione e Rapporti con l'Università con la valutazione del proprio superiore gerarchico, in ordine ai punti sotto specificati utilizzando la modulistica predisposta al riguardo scaricabile dall'Intranet aziendale, Personale – Modulistica - Svolgimento incarichi extra-impiego, con allegata lettera di incarico, della brochure o locandina evento e devono comunque:
 - a) essere svolti al di fuori dell'orario di lavoro, fatto salvo quanto previsto dalla regolamentazione aziendale per l'aggiornamento obbligatorio;
 - b) essere svolti senza l'utilizzo dei beni e delle attrezzature aziendali;
 - c) non pregiudicare, in nessun caso, il corretto e regolare svolgimento delle attività istituzionali e degli obiettivi affidati al dipendente nell'ambito dell'AOU;
 - d) non perseguire interessi, in contrasto con quelli dell'Azienda stessa;
 - e) non essere incompatibili con l'attività istituzionale svolta a favore dell'AOU;
2. In particolare, sono attività compatibili soggette solo a preventiva comunicazione:

attività rese a titolo gratuito di seguito indicate:



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Pag. 5.

- a) attività rese esclusivamente presso Associazioni di volontariato o Cooperative, da comunicare annualmente;
- b) attività che costituiscono espressione di diritti della personalità costituzionalmente garantiti, quali la libertà di associazione e la manifestazione del pensiero (ad esempio la partecipazione ad associazioni, ecc...).
- c) attività non sanitarie, a titolo gratuito o per le quali sia corrisposto il solo rimborso delle spese documentate, purché non costituiscano un conflitto di interessi;
- d) *attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni;*

attività retribuite e non retribuite, fatto salvo quanto disposto dal comma 3):

- a) attività di collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) partecipazione a convegni e seminari;
- d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese;
- e) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f) attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, nonché di docenza e di ricerca scientifica;
- g) attività artistiche ove non esercitate professionalmente;



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA**

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Pag. 6.

h) partecipazione a spettacoli radiofonici o televisivi, in qualità di concorrente, ospite, figurante, ecc.

i) *gli incarichi di Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) e perizie affidate direttamente dall'autorità giudiziaria;*

3. Le attività retribuite e non retribuite di cui al comma 2) del presente articolo sono soggette a preventiva autorizzazione secondo le modalità previste dall'art. 6, qualora siano svolte a favore di soggetti privati con i quali la AOUI intrattiene o abbia intrattenuto nell'ultimo biennio rapporti di fornitura di beni e/o servizi, secondo quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'AOUI attualmente in vigore;

4. Sono, altresì, escluse dall'obbligo della preventiva richiesta di autorizzazione, la titolarità di azioni o quote o la compartecipazione a Società/Imprese; tuttavia, il dipendente che intende acquistare azioni, quote o compartecipazioni di imprese che svolgono attività di cura, prevenzione, riabilitazione, farmaceutica o veterinaria, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, deve preventivamente comunicare tale intenzione per iscritto all'A.O.U.I. la quale valuterà la sussistenza di eventuali conflitti di interesse, anche potenziali.

5. E' consentita, senza l'obbligo della preventiva richiesta di autorizzazione, la qualifica di socio di una Società di capitali, mentre, per quanto riguarda le Società di persone, è consentito unicamente la partecipazione ad una Società in accomandita semplice in qualità di socio accomandante, non essendo connessa a tale carica alcuna assunzione di responsabilità, rappresentando la stessa semplice apporto di capitale.



Articolo 5

Attività compatibili soggette a preventiva autorizzazione

Il dipendente può assumere incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti da parte di terzi committenti per attività extra-lavorative, purché:

- a) eseguite periodicamente ed essere prive di qualsiasi forma di subordinazione circa il tempo e le modalità delle prestazioni;
- b) siano privi del requisito della prevalenza;
- c) abbiano carattere di temporaneità, saltuarietà ed occasionalità, anche se non sussistano motivi di incompatibilità con l'AOU di diritto e/o di fatto né si perseguano interessi in contrasto con quelli dell'Azienda stessa;
- d) siano preventivamente autorizzati, secondo le modalità di cui al successivo art. 6 del presente Regolamento;
- e) il volume delle attività di cui al presente articolo ed al precedente articolo n. 4 del presente regolamento non comporti un impegno orario complessivo superiore a 200 ore nel corso dell'anno solare.
- f) l'entità del compenso annuo percepito dai dipendenti per gli incarichi extraistituzionali, intesa nel complesso degli incarichi svolti annualmente, compresi quelli oggetto di sola comunicazione, non superi il 40% del trattamento economico annuo lordo percepito dal dipendente quale che sia la qualifica di appartenenza.

Resta fermo che gli incarichi soggetti ad autorizzazione, da svolgersi al di fuori dall'orario di lavoro e senza l'utilizzo dei beni e delle attrezzature aziendali, non possono, in nessun caso, pregiudicare il corretto e regolare svolgimento delle attività istituzionali e dei compiti affidati al dipendente nell'ambito dell'AOU.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Pag. 8.

Sono soggette a preventiva autorizzazione tutte le attività extra-lavorative ed in particolare:

1. l'incarico retribuito e non retribuito di amministratore di condominio solo quando l'impegno riguardi la cura del condominio nel quale il dipendente risiede o comprenda unità abitative di proprietà del dipendente o della famiglia;
2. gli incarichi retribuiti e non retribuiti quale componente nelle commissioni di esami e concorsi o di altre commissioni presso pubbliche amministrazioni, in ragione della specifica professionalità posseduta, nonché le commissioni di laurea effettuate per l'Università degli Studi di Verona;
3. i collaudi tecnici o tecnico-amministrativi di opere pubbliche, forniture, servizi, impianti, apparecchiature e attrezzature; l'incarico di specie deve provenire da un Ente Pubblico;
4. gli incarichi nei Collegi Sindacali, Comitati di Vigilanza, negli Organismi Indipendenti di Valutazione, nei Collegi dei Revisori dei Conti di Enti esterni all'AOU;I;
5. la partecipazione in società agricole a conduzione familiare se l'impegno è modesto e non abituale e non continuativo durante l'anno e non si tratti di un'attività di agriturismo; è ammessa la vendita occasionale dei prodotti del fondo, qualora mantenga la caratteristica di attività accessoria alla coltivazione e non configuri un'attività di tipo commerciale;
6. gli incarichi pluriennali, derivanti da nomine presso Commissioni od organismi di altre Amministrazioni pubbliche o derivanti da cariche elettive equiparate, che avvengono in relazione alle funzioni ricoperte, o in rappresentanza dell'AOU;I (ad es. Consigliere Assemblea Consiglio



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Pag. 9.

Sanitario Regionale, Segretari/Consigliere Ordini Professionali di categoria, *organismi sindacali non in veste di dirigenti sindacali etc.*);

7. le attività svolte per Commissioni di pubblico concorso nel S.S.N., Commissioni per conferimento incarichi quinquennali, Commissioni per selezioni pubbliche per conferimenti di incarico e Collegi tecnici di verifica;
8. *le attività rese, per consulenze tecniche di parte (CTP), consulenze e perizie in qualità di ausiliari di CTU e CTP e perizie e consulenze stragiudiziali, attività di perito, di arbitro e di giudice onorario, da tutto il personale dipendente;*
9. la partecipazione a comitati scientifici;
10. ogni altro incarico retribuito, conferito a vario titolo, non ricompreso fra quelli sopra indicati.

Resta inteso che il rapporto di dipendenza in regime di esclusività con l'AOUI comporta incompatibilità con la titolarità di partita IVA, fatto salvo quanto indicato agli artt. 3 e 7.

